



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

SINDACO **Avv. ANGELANTONIO ANGARANO**

ASSESSORE **Avv. ONOFRIO MUSCO**

Assessore con delega a: Sviluppo Economico e Attività Produttive, S.U.A.P., Contratti e Appalti, Contenzioso, Patrimonio e Demanio, Rapporti con Partecipate e Attuazione PNRR

RESPONSABILE **Ing. MICHELE CIRROTTOLA**

PROCEDIMENTO Dirigente Ripartizione Ambiente Sanità - S.U.A.P. - S.U.A. - PNRR, Trasporti e Mobilità Sostenibile – Transizione Digitale

SUPPORTO AL RUP **Ing. COSMO MAURIZIO CICCOLELLA**
Funzionario Ufficio PNRR

Approvazione	Delibera Consiglio Comunale	n. 7	25 febbraio 2016
Aggiornamento	Delibera Consiglio Comunale	n. 23	29 aprile 2025

CAPO I - NORME GENERALI

1. disciplina del servizio
2. definizione del servizio
3. servizio di taxi
4. servizio di noleggio con conducente
5. contingente dei veicoli
- 5bis. commissione consultiva comunale per il servizio Taxi ed NCC

CAPO II - NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

6. condizioni di esercizio - licenze e autorizzazioni
7. modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- 7bis. modalità di svolgimento del concorso
8. durata e validità della licenza e dell'autorizzazione
9. requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio
10. impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
11. caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio taxi
- 11bis. tassametro
12. presentazione delle domande
13. titoli di preferenza
14. assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione
15. provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione
16. inizio del servizio
17. sostituzione alla guida
18. trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione
19. ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO

20. idoneità del veicolo adibito al servizio
21. comportamento del conducente in servizio
22. comportamento degli utenti
23. interruzione del trasporto
24. trasporto persone a mobilità ridotta
25. tariffe
26. turni ed orari di servizio
- 26 bis. servizio di taxi-sharing
27. trasporto animali e bagagli
28. forza pubblica
29. reclami

CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI

30. vigilanza
31. sanzioni
32. diffida
33. sospensioni della licenza o dell'autorizzazione
34. revoca della licenza o dell'autorizzazione
35. decadenza della licenza e dell'autorizzazione
36. procedimento sanzionatorio
- 36 bis. rilevazione indicatori di qualità del servizio

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

37. abrogazione norme precedenti
38. entrata in vigore e rinvio ad altre norme

CAPO I — Norme generali

art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e s.m.i., effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente:

- a) servizio taxi
- b) servizio di noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge regionale n. 14 del 03/05/95;
- dalla legge n. 248 del 04/08/06;
- dal D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dal D.L. n.201/2011, art.37 co.2 lett. m);
- dal D.L. n.143/2018;
- dall'art.6 del D.L. n.223/2006;
- dalle Linee Guida emesse dall'A.R.T. ed approvate con delibera n.46 del 23/03/2022.

art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

art. 3 SERVIZIO DI TAXI

Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio Taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con apposito provvedimento.

Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono, web e/o applicazioni informatiche commerciali e disponibili.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.

La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, ovvero facoltativa nei casi previsti dal presente regolamento.

E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

Gli esercenti del servizio taxi potranno avvalersi di tutti i canali disponibili, senza alcuna limitazione, nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi, senza alcuna clausola di esclusiva.

Nel caso di richiesta del servizio taxi tramite radiotelefono e/o APP, il tassametro verrà attivato dal momento in cui termina l'eventuale servizio in corso e comincia quello richiesto da remoto; in questi casi l'importo complessivo massimo che il tassametro può segnare quando giunge al punto di prelievo del cliente, è quello indicato nelle tariffe in vigore.

Il servizio taxi è prenotabile, da parte dell'utente, con un anticipo non superiore a 5

giorni solari rispetto alla data previsto per il prelievo, tramite chiamata con radio telefono, web e/o applicazioni informatiche commerciali e disponibili.

In caso di presenza contemporanea di un numero di taxi disponibili in servizio maggiore di 1, gli operatori in servizio hanno l'obbligo di posizionarsi in ordine cronologico di arrivo presso le apposite piazzole riservate e l'espletamento del successivo servizio avviene nel relativo ordine di posizionamento. In caso di funzionamento della centrale radiotaxi, sarà la medesima a gestire la distribuzione delle richieste di prelievo pervenute tra gli operatori disponibili in servizio.

art. 4 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le richieste di servizio possono essere effettuate presso la sede, oltre che presso la rimessa dell'esercente, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' consentita la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, solo ed esclusivamente per le operazioni di prelevamento e arrivo a destinazione dell'utente, nonché durante l'effettiva prestazione del servizio stesso.

Il servizio è effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

art. 5 CONTINGENTE DEI VEICOLI

Il contingente complessivo dei veicoli è fissato dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto di eventuali programmazioni di contingente stabilite a livello regionale e/o provinciale.

Eventuali modifiche del contingente, sono approvate dalla Giunta Comunale.

Per il servizio taxi l'Amministrazione Comunale, con proprio atto di Giunta Comunale, ha la facoltà di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 6 della Legge n. 248 del 04/08/06 — Potenziamento del Servizio Taxi, nel rispetto di eventuali programmazioni e direttive fissate dalla Regione e/o dalla Provincia.

Tra i criteri da prendere in considerazione in occasione delle analisi sull'aggiornamento dell'attuale contingente, in coerenza con i punti 9 e 16 delle Linee Guida di A.R.T., si prevedono i seguenti fattori di domanda:

a. Popolazione residente e presente (numerosità e, laddove pertinente e i dati siano disponibili, distribuzione territoriale, per classi di età, occupazione, professione, ecc.);

b. estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche (altimetria, presenza di fiumi, laghi o aree costiere) e urbanistiche dell'area (grado di urbanizzazione, densità abitativa, presenza di frazioni e/o quartieri distanti dal centro urbano, ecc.);

c. domanda di mobilità effettiva per il servizio taxi, il trasporto non di linea in generale e il trasporto pubblico e collettivo (numero di spostamenti/corse/passeggeri nelle diverse fasce orarie effettuati con le varie modalità/tipologie);

d. domanda di mobilità potenziale per il trasporto taxi e il trasporto non di linea, considerando altresì le corse inevase per indisponibilità del servizio (assenza vettura adibita trasporto PMR, assenza servizio nei tempi richiesti dall'utente, rifiuto del tassista, assenza servizio per sciopero, o altre cause);

e. domanda di servizi taxi espressa dalle persone a mobilità ridotta (PMR), in termini di numero effettivo di utenti PMR che utilizzano il servizio taxi (nell'ambito della stima della domanda effettiva di cui al precedente punto c), evidenziando gli utenti in convenzione attiva dal Comune, e di numero stimato di utenti PMR che potenzialmente potrebbero utilizzare il servizio taxi (nell'ambito della stima della domanda potenziale di cui al precedente punto d); la componente potenziale rileverebbe maggiormente nel caso in cui i servizi taxi attualmente disponibili non fossero adeguati a rispondere alle esigenze di tale componente di domanda;

f. intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno, di studio e di lavoro;

g. reddito medio della popolazione o altre variabili rappresentative della disponibilità a pagare degli utenti, quali ad esempio le corse in convenzione a carico del datore di lavoro o di soggetti terzi, da rilevare tramite apposite indagini e metodologie;

e fattori di offerta:

- a. Offerta effettiva di taxi e caratteristiche dell'organizzazione attuale del servizio, considerando in particolare la disciplina della turnazione ordinaria ed integrativa, l'eventuale istituzione di licenze temporanee, il grado di utilizzo dell'istituto della sostituzione alla guida;
- b. Offerta potenziale di taxi derivante da interventi che, a contingente invariato, consentono un miglior soddisfacimento della domanda nella sua articolazione sociale, temporale e territoriale, attraverso, ad esempio, abilitazione delle licenze esistenti ai trasporti *in sharing* e al trasporto PMR, modifiche dell'organizzazione del servizio (anche in termini di adeguatezza della quantità e distribuzione delle aree di stazionamento e loro utilizzo), come meglio specificate nella Parte II, o misure in ambito urbanistico e di viabilità (ad esempio, corsie riservate, gestione della viabilità, divieti di circolazione);
- c. Offerta relativa agli altri servizi di trasporto non di linea individuale (NCC) e collettivo (ad esempio, autobus a chiamata), anche in modalità *sharing* e alla micromobilità, e relativa quota modale soddisfatta;
- d. Offerta relativa al trasporto pubblico di linea e quota modale soddisfatta;
- e. Livello di integrazione anche tariffaria tra servizi pubblici di linea di diversa modalità e servizi a chiamata, tra i quali il servizio taxi, anche con riferimento all'integrazione su piattaforma digitale;
- f. Politiche di programmazione dell'offerta e, in generale, le politiche della mobilità con particolare riferimento all'esistenza di strumenti dissuasivi della mobilità privata (ad esempio, sosta tariffata, presenza e dimensione di zone a traffico limitato, tariffe di accesso alle predette zone, tariffazione dei parcheggi pubblici) e di promozione della mobilità pubblica e collettiva (corsie riservate, incentivi all'uso di mezzi pubblici/collettivi/taxi, sostegni finanziari, ecc.).

Considerando inoltre che il Comune di Bisceglie ricade nella casistica dei Comuni con meno di 100.000 abitanti, si potranno svolgere anche analisi semplificate ai fini della definizione degli aggiornamenti del contingente taxi, basate ad esempio sul metodo comparativo con campioni di comuni aventi caratteristiche dimensionali e vocazioni produttiva simili, anche sulla base dei dati pubblicati dall'A.R.T.

In funzione del risultato delle analisi di cui al successivo art. 36bis, è opportuno destinare una quota delle licenze al soddisfacimento delle esigenze delle persone a mobilità ridotta (PMR), prevedendo nell'organizzazione del servizio un'adeguata copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana. A tal fine l'Amministrazione individua, sulla base di dati quantitativi derivanti da indagini e studi effettuati, la soglia minima di licenze taxi per PMR; qualora non disponga di dati quantitativi sulla base dei quali definire la soglia minima, fa riferimento ad altre fonti di dati, quali ad esempio l'incidenza sulla popolazione nazionale delle persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte rilevata da indagine ISTAT. Una volta individuata la soglia minima, qualora sulla base delle verifiche condotte sui dati di monitoraggio e/o sulla customer satisfaction emerga l'impossibilità di soddisfare le esigenze delle PMR nell'ambito delle licenze già attive, l'Amministrazione valuta l'opportunità di attivare nuove licenze dedicate alle PMR, sentita la Commissione consultiva comunale.

Le licenze disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

art. 5bis COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI ED NCC

Presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art.4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è costituita la Commissione Consultiva per il servizio Taxi ed NCC.

La Commissione Consultiva ha competenza per il rilascio del preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate in materia di esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi e NCC, e specificatamente sui seguenti argomenti:

- approvazione del regolamento comunale per l'esercizio;
- determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;

- approvazione delle tariffe per il servizio Taxi;
- rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di Taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento;
- trasmissione annuale all'Assessorato regionale ai trasporti della relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a servizio di taxi e di noleggio con conducente;
- raccolta ed analisi dei dati statistici di monitoraggio del servizio Taxi, finalizzati alla verifica della qualità del servizio fornito e della customer satisfaction.

Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle sue modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta comunale. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione è presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive in qualità di Presidente, e dai seguenti membri:

- Dirigente della Ripartizione SUAP, o suo delegato;
- Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
- un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e del settore noleggio con conducente e autovetture;
- un rappresentante designato dalle locali associazioni dei consumatori, se presenti sul territorio comunale e/o regionale;
- un rappresentante designato dalle locali associazioni di rappresentanza del settore turistico, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.

Tutti i membri, ancorché esterni, svolgono l'incarico a titolo gratuito.

CAPO II — Norme per le autorizzazioni di esercizio

art. 6 CONDIZIONI DI ESERCIZIO - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 5, L.14/95 gli uffici competenti si atterranno alle disposizioni di indirizzodi cui al presente e ai successivi articoli.

L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato all'titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla L.R.Puglia n. 14/95.

La licenza/autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma.

E' consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi del comma 2° dell'art. 8 della Legge 21/92.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale approva l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

All'interno del veicolo deve essere posta una targhetta sulla parte centrale superiore dello sportello sinistro, contenente in nero la scritta "servizio pubblico" con il numero

della licenza e, nel caso che questa sia stata conferita ad una Cooperativa di produzione e lavoro come da articolo 7 della legge 21/92, oltre al numero della licenza deve comprendere anche la ragione sociale della società e l'indirizzo della sede legale.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92;

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Nelle vetture devono essere a disposizione dell'utenza in qualsiasi forma (cartacea, informatica), informazioni in almeno due lingue (italiano e inglese) dell'intera tariffa. Gli operatori, annualmente, dovranno trasmettere al SUAP una relazione riportante i dati statistici relativi al servizio espletato nell'annualità di riferimento, riportante almeno i seguenti dati:

- Numero totale di corse effettuate, differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app, "in transit" o allo stallo) con relative percorrenze chilometriche, durata e relativi elementi economici (costi sostenuti dagli operatori, tariffe effettivamente applicate, ecc.);
- numero totale delle corse effettuate in modalità "sharing";
- relazioni origine-destinazione (O-D) più frequenti relative al totale delle corse effettuate;
- tempo di attesa del taxi (tempo in minuti intercorso tra l'orario richiesto dall'utente per la corsa e l'orario di arrivo della vettura taxi presso il punto di prelievo concordato);
- tempo di ritardo del taxi (tempo in minuti intercorso tra l'orario concordato in fase di prenotazione della corsa e l'orario di arrivo del taxi presso il punto di prelievo);
- numero di chiamate/ricieste ricevute dagli utenti per la fruizione del servizio differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app, "in transit" o allo stallo);
- numero di chiamate/ricieste ricevute dagli utenti per la fruizione del servizio (tramite chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app) inevase (respinte per indisponibilità taxi) suddivise per cause (laddove pertinente);
- numero di prenotazioni effettuate dagli utenti (e non annullate successivamente dagli stessi) per la fruizione del servizio differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app);
- numero di passeggeri trasportati con e senza bagaglio al seguito;
- numero di passeggeri trasportati in modalità condivisa "sharing" con e senza bagaglio al seguito;
- numero di richieste di vetture attrezzate per utenti in carrozzina;
- numero di segnalazioni giunte alle organizzazioni imprenditoriali taxi da parte di utenti del servizio, suddivise per principali tipologie di profili di criticità.

art. 7 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Dirigente competente dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissato dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 14/95 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea, nonché in possesso dei requisiti di cui al seguente articolo 9.

art. 7bis MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - il numero delle licenze da rilasciare;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
 - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
 - l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi del presente Regolamento;
 - le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - la valutazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Per l'espletamento del concorso, il Comune nomina un'apposita Commissione di concorso. La Commissione è composta dal Dirigente della Ripartizione SUAP, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno designato dalla categoria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente ad una categoria non inferiore a quella degli Istruttori (ex C). La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite pec, da inviare almeno 20 giorni prima della data suddetta, nonché pubblicata on line sul sito istituzionale comunale. Per esprimere il proprio giudizio ogni membro della commissione dispone di trenta punti. Alle prove di esame ed alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. La Commissione esperite le prove d'esame, redige entro dieci giorni la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli preferenziali e la trasmette all'ufficio SUAP, il quale nei successivi 15 giorni provvede all'approvazione della graduatoria, nonché a comunicare gli esiti del procedimento al Comune.
3. L'esame si svolge mediante una prova scritta, anche del tipo a risposta multipla, ed un colloquio sulle seguenti materie:
 - Il presente regolamento;
 - La normativa di settore;
 - Elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici e turistici del Comune;
 - Conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea;
 - Conoscenza generale in materia di contratti e fiscale;
 - Conoscenza della lingua inglese.

art. 8 DURATA E VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal successivo art.33.

E' data facoltà alla Giunta Comunale, nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione e/o dalla Provincia, prevedere titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lett. c) della Legge 248/06.

art. 9 REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.

L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) licenza di scuola media inferiore;
- b) aver assolto all'obbligo scolastico;
- c) avere un'età non superiore ai 55 anni;
- d) possesso dei requisiti morali di cui al successivo art.10;
- e) idoneità fisica al servizio;
- f) iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95; patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
- g) iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari;
- h) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Bari (l'iscrizione di cui ai puntig-h dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
- i) partita IVA;
- j) disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
- k) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- l) altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

art. 10 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:

- 1. assenza di carichi pendenti;
- 2. assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- 3. assenza di procedimenti fallimentari;
- 4. assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
- 5. non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.;

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

art. 11 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI

Le autovetture adibite al servizio Taxi devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
- e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili;
- h) essere dotate di tassametro;
- i) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nella lingua italiana ed inglese;
- j) portare a bordo il contrassegno indicante il numero di licenza;
- k) essere di colore bianco;
- l) esporre, sulla carrozzeria, una targa riportante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la scritta "Servizio Pubblico";
- m) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
- n) avere una vetustà non superiore a 10 anni dalla prima immatricolazione;
- o) essere dotate dell'impianto di climatizzazione a bordo;
- p) avere a bordo un idoneo sistema di pagamento POS regolarmente funzionante, idoneo per i pagamenti elettronici.

art. 11bis TASSAMETRO

Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b. indicare l'importo in euro;
- c. il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 06:00;
- d. il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 06:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
- e. i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f. visualizzare l'importo di eventuali tariffe fisse predefinite o tariffe per taxi collettivo, autorizzate dall'amministrazione comunale;
- g. deve consentire la memorizzazione dei dati delle corse effettuate per un periodo pari ad almeno 18 mesi dall'effettuazione del relativo servizio.

Il tassametro deve essere collocato internamente all'autovettura in modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

Il tassametro è omologato da appositi centri autorizzati in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma precedente; viene piombato dopo la verifica della corretta taratura tariffaria e della corretta collocazione, da parte del comando di Polizia Locale.

Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, o non piombati, oppure alterati e/o guasti.

art. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa a:

- a. iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C.;
- c. eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento;
- d. patente guida;
- e. assolvimento dell'obbligo scolastico;
- f. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali).

Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 10 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso.

Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, a seguito del superamento del concorso pubblico, l'operatore dovrà altresì presentare al competente ufficio la seguente documentazione:

- a. Fotocopia titolo di studio;
- b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del D.Lgs. 285/92;
- c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio conducente;
- d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;

- e. Partita IVA;
- f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- g. Certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
- h. Certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

art. 13 TITOLI DI PREFERENZA

Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande:

- a. aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare, collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;
- b. aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- c. l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- d. lo stato di disoccupazione;
- e. il possesso, o l'impegno vincolante all'acquisto, di veicoli da destinare al servizio Taxi ad alimentazione completamente elettrica (tipo plug in) o ibrida;
- f. il possesso, o l'impegno vincolante all'acquisto, di veicoli da destinare al servizio Taxi appositamente attrezzati per persone con mobilità ridotta.

art. 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dal Dirigente della Ripartizione in cui è incardinato il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione di cui all'art. 12. La graduatoria di merito ha validità 3 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

art. 15 PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente ufficio comunale dei documenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione Comunale per un periodo ulteriore di max 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.

In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, si dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e si provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.

Il vincitore è contestualmente tenuto a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre, pena la revoca dell'autorizzazione:

- Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di appartenenza;
- Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

art. 16 INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività.

art. 17 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti, il tutto in conformità alla disciplina dell'art. 10 della L. 21/92.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

art. 18 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Nel caso di ritiro della patente di guida o di ritiro dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92, per motivi imputabili al comportamento scorretto del titolare, la trasferibilità della licenza od autorizzazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 60 giorni.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 predetto ed in possesso dei requisiti prescritti. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

art. 19 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali) e segnalati con cartelli indicativi.

Per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente

l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tal caso è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III — Norme per il servizio

art. 20 IDONEITA' DEL VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO

Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC il Comune può stabilire le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. (di cui al precedente art.11), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti e può disporre, per il tramite della Polizia Locale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi a servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.

Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

art. 21 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio nell'ambito del territorio comunale;
- b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f. consegnare al competente Ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g. avere cura di tutti gli aspetti inerenti la qualità del trasporto;
- h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata;
- j. seguire sempre e comunque il percorso più breve ed economico per l'utenza;
- k. fornire alla clientela tutte le informazioni inerenti al servizio;
- l. attivare il tassametro all'inizio del servizio;
- m. accettare le modalità di pagamento elettronico.

E' fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio

dell'attività;

- d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzile responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art. 22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

art. 23 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. Il servizio può essere interrotto, da parte del fornitore dello stesso, anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.

Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo precedente, dopo esplicito richiamo del conducente.

art. 24 TRASPORTO PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di disabilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Il contingente Taxi ed N.C.C. in servizio, deve prevedere almeno 1 autovettura sul totale della somma dei veicoli destinati ad entrambi i servizi, attrezzato per persone con ridotta mobilità; in sede di approvazione del bando di concorso per l'assegnazione delle rispettive licenze, dovrà essere prevista l'assegnazione di almeno una licenza dedicata all'utilizzo di veicoli attrezzati come sopra. Inoltre la dichiarazione di possesso di veicolo in possesso di tali requisiti, in sede di partecipazione al concorso, rappresenta titolo di preferenza.

art. 25 TARIFFE

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate ed aggiornate con periodicità quinquennale dal Comune sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia e/o della legge 248/06, previa acquisizione del parere di cui al D.L. n.201/2011 da parte dell'Agenzia di Regolazione dei Trasporti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano. E' possibile anche la previsione di tariffe predeterminate, in ottemperanza della disciplina di cui ai punti dal n.65 al n.70 delle Linee Guida dell'A.R.T.

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate

dalla libera contrattazione delle parti.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di disabilità è gratuito.

Ai fini della determinazione delle tariffe, L'Ente comunale deve comunque tenere conto - oltre che dei principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità - anche del criterio dell'orientamento al costo di produzione del servizio (comprendente sia i costi operativi che quelli di capitale, come, a titolo esemplificativo, i costi del carburante, di manutenzione veicolo, di assicurazione, di ammortamento del costo del veicolo e inclusivo anche del costo del lavoro di tipo autonomo prestato dal titolare di licenza), che costituisce criterio alla base della struttura tariffaria dei servizi pubblici, acquisendo a tale scopo dai soggetti che ne hanno la disponibilità (titolari di licenza, organismi associativi, piattaforme di intermediazione ecc.) tutti i dati, anche economici, necessari, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.

Le tariffe stabilite nell'apposito tariffario rappresentano comunque un importo massimo, rispetto al quale l'operatore può preveder liberamente l'applicazione di ulteriori sconti, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal tariffario approvato.

In occasione degli aggiornamenti tariffari, sarà svolta una campagna di coinvolgimento degli stakeholder, non solo delle principali associazioni di categoria ma anche delle associazioni di consumatori e delle piattaforme di intermediazione del servizio taxi.

Il tariffario sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Regolamenti", nonché presso le aree di stazionamento e nei luoghi di maggiore afflusso turistico (darsena turistica, stazione ferroviaria).

In occasione di ogni aggiornamento del tariffario in vigore, sulla base dei dati statistici comunicati annualmente dagli operatori autorizzati a svolgere il servizio, sarà pubblicata, sul testo stesso del tariffario, la spesa media relativa a corse taxi per collegamenti tra punti strategici anche differenziata per tipologia di giorno della settimana e/o fascia oraria, laddove ritenuto significativo.

art. 26 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Comunale la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della L. 21/92 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa, come indicato al precedente art. 17 di questo regolamento.

Per avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, il titolare di licenza presenta al SUAP entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

art. 26bis SERVIZIO DI TAXI SHARING

Al fine di mitigare l'impatto ambientale dovuto alla circolazione delle autovetture e di ridurre i costi per l'utenza è prevista la possibilità di attivare il servizio Taxi mediante utilizzo condiviso o "taxi sharing".

Si definisce Taxi sharing il servizio che consente di prelevare i passeggeri da uno stesso o più punti di partenza verso uno stesso o più destinazioni, a condizione che sia le partenze che le destinazioni si collochino su una stessa direttrice o su un percorso compatibile.

L'utilizzo della modalità condivisa del Taxi deve avvenire su richiesta diretta dell'utenza o su proposta del taxista.

Le tariffe del servizio in modalità condivisa devono essere tali da garantire un risparmio all'utenza rispetto alle tariffe delle corse ordinarie e il risparmio deve essere reso conoscibile all'utenza prima dell'inizio del trasporto.

Lo svolgimento del servizio in modalità condivisa, una volta attivato, dovrà essere previamente comunicato all'Ufficio comunale competente (SUAP).

art. 27 TRASPORTI ANIMALI E BAGAGLI

E' obbligatorio, altresì, trasportare gratuitamente i cani accompagnatori per non vedenti. II trasporto di altri animali è facoltativo.

Per il servizio taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

art. 28 FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettata alle norme di legge.

art. 29 RECLAMI

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Bisceglie— Sportello Unico Attività Produttive ubicato in via prof. M. Terlizzi 20 – tel.0803950467, pec: attivitaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it — ovvero rivolgersi alla Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente competente sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO IV — Vigilanza E Sanzioni

art. 30 VIGILANZA

Il Comune, attraverso i competenti uffici, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed assume le necessarie determinazioni ed i provvedimenti del caso.

Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

art. 31 SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., ivi compresa la violazione per la mancata trasmissione dei dati di monitoraggio periodico del servizio nei termini previsti dal presente Regolamento.

art. 32 DIFFIDA

II Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

1. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
2. non eserciti con regolarità il servizio;
3. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi degli articoli precedenti;
4. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

art. 33 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a seimesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- b. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- c. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- d. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art.20,2° comma, previa diffida;
- e. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- g. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.8;
- h. per violazione delle norme di cui all'art. 24 che regolano il trasporto delle persone con mobilità ridotta;
- i. violazione delle norme di comportamento di cui all'art.21;

Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

art. 34 REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

II Dirigente della Ripartizione SUAP dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a seguito di quattro provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.33 nell'arco di tre anni;
- quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18 del presente Regolamento;
- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
- quando il titolare non si sia iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero si sia cancellato o sia stato cancellato d'ufficio.

La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga

atrovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.
La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 35 DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
- e. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 18, 6° comma, in caso di morte del titolare.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 36 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive o altri documenti.

Il Comune, con apposito atto, dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio, per i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 35, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

art. 36 bis RILEVAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ' DEL SERVIZIO

Con periodicità annuale e/o in occasione dell'insoltro, da parte degli operatori del servizio taxi autorizzati, delle relazioni annuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, l'ufficio SUAP, in coordinamento con la Commissione comunale, esegue una rilevazione degli indicatori di qualità del servizio espletato, in termini di: regolarità, disponibilità, puntualità, ritardo medio e attesa media. Tale rilevazione sarà completata con il monitoraggio degli eventuali reclami pervenuti da parte dei fruitori del servizio, oltre che dei dati disponibili sulla customer satisfaction. Tra i dati raccolti dovrà essere anche preso in considerazione la richiesta, eventualmente andata inesa, di servizio taxi attrezzato per persone con ridotta mobilità (PMR). Tale rilevazione è necessaria in occasione dell'aggiornamento delle tariffe o adeguamento del contingente.

Poiché il Comune di Bisceglie ha popolazione inferiore alle 100.000 unità, si prevede l'utilizzo di un sistema semplificato per la valutazione della qualità del servizio, basato fondamentalmente sull'esito dell'attività di customer satisfaction e sull'analisi degli eventuali reclami pervenuti da parte dei clienti.

Sul sito web istituzionale del Comune di Bisceglie sono resi disponibili, in apposita sezione, le informazioni relative all'assetto organizzativo del servizio, comprendente almeno il regolamento, il tariffario ed i recapiti per l'invio dei reclami.

CAPO V — Norme Transitorie E Finali

art. 37 NORME TRANSITORIE

I titolari di taxi e del servizio di noleggio auto con conducente, già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno attenersi alle presenti disposizioni.

art. 38 ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992, dalla L.R. n. 14/95 nonché di altre normative applicabili in materia.